

Allegato 4.5C

Regolamento Regionale 6/2016
Misure di Conservazione Trasversali

MISURE DI CONSERVAZIONE TRASVERSALI

Le Misure di Conservazione si articolano nelle seguenti tipologie:

- **REGOLAMENTARI (RE):** disciplinano le attività presenti nel sito; questa tipologia si riferisce e contestualizza normative già vigenti, oltre a definire misure specifiche per habitat e specie;
- **GESTIONE ATTIVA (GA):** prevedono linee guida, programmi d'azione o interventi diretti realizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni o dai privati;
- **INCENTIVI (IN):** prevedono incentivi a favore delle misure proposte;
- **MONITORAGGI (MR):** prevedono il monitoraggio delle specie e degli habitat, al fine di valutare l'efficacia delle misure;
- **PROGRAMMI DIDATTICI (PD):** prevedono piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione rivolti alle diverse categorie interessate.

1 – INFRASTRUTTURE		
Tipologia		Ricaduta su PUG
	1a – AUTOSTRADE, STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI E SECONDARIE (come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 285/1992), VIABILITÀ ED INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	
RE	Divieto di realizzazione di nuova viabilità negli habitat: 1310, 1410, 1420, 1430, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250*, 2260, 3120, 3140, 3150, 3170*, 4090, 5210, 5230*, 5320, 5330, 5420, 6210*, 6220*, 62A0, 6420, 7210*.	SI
RE	Per progetti di nuova realizzazione e adeguamento delle infrastrutture esistenti, obbligo di individuazione di misure di mitigazione quali: <ul style="list-style-type: none"> - sottopassaggi, ecodotti o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare per la fauna; - collocazione di dissuasori adeguati e sistemi di mitigazione (catadiottri, sistemi acustici e/o olfattivi, barriere, sottopassi e sovrappassi) per la fauna; - nel caso di realizzazione di barriere fonoassorbenti trasparenti, posa in opera di sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna (strisce adesive di colore giallo poste verticalmente a 12 cm l'una dall'altra). 	NO
	1b – INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	
RE	Obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo Elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.	NO
RE	Obbligo di interrare i conduttori nel caso di elettrodotti e linee aeree a media e bassa tensione di nuova realizzazione.	NO
RE	Divieto di effettuare le manutenzioni, mediante taglio della vegetazione arborea ed arbustiva sotto le linee di media ed alta tensione, nel periodo 15 marzo – 15 luglio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi periodo.	NO
RE	Per la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili si applica quanto previsto dal R.R. 30 dicembre 2010, n. 24.	SI
MR	Monitoraggio dell'avifauna mediante radar con blocco delle pale in caso di migrazioni nel raggio di 5 km dai siti.	NO
	1c – INFRASTRUTTURE IDRAULICHE	
RE	Negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle infrastrutture idrauliche, obbligo di rimozione o adeguamento dei manufatti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario.	NO
RE	Negli interventi di nuova realizzazione che prevedono l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, obbligo di prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica e tali da garantire il ripristino della continuità ecologica fluviale.	NO
GA	Rimozione o mitigazione dei manufatti esistenti che causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua naturali e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica.	NO

2 – ZOOTECNIA E AGRICOLTURA		
Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	<p>Divieto di eliminazione di elementi naturali e seminaturali di alta valenza ecologica caratteristici dell'ambiente rurale quali stagni, pozze di abbeverata, fontanili, canneti, fossi, terrazzamenti, muretti a secco, specchie, cisterne (votani), siepi, filari alberati. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino, fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Ente Gestore. Per la manutenzione e il ripristino delle strutture in pietra a secco obbligo di fare riferimento alle "Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia".</p> <p>Per i muretti a secco valgono le indicazioni tecniche di cui alla DGR 1554/2010 di seguito riportate:</p> <p>nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio; in caso di ripristino totale di muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie.</p> <p>Il materiale di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni. Le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali. La vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spaccate per consentire i lavori di ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (es: biancospino <i>Crataegus</i> sp. pl., caprifoglio <i>Lonicera</i> sp. pl, prugnolo <i>Prunus spinosa</i>), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 centimetri, lasciando almeno 3-5 polloni per pianta. Gli alberelli di perastro (<i>Pyrus amygdaliformis</i>) e mandorlo di Webb (<i>Prunus webbii</i>) devono essere salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori.</p> <p>Ogni 30 m dovranno essere realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30 x 30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100 m varchi che interrompono la continuità della barriera pietrosa.</p> <p>Il materiale per il ripristino dei muri a secco non dovrà provenire dalle antiche specchie o dai cumuli sui quali si è affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Potrà essere utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo disperso in luoghi limitrofi al sito dell'intervento, emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno.</p>	SI
RE	Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'Ente Gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e gli interventi di gestione ordinaria dei terreni coltivati.	NO
RE	Divieto di utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione provenienti da depuratori urbani e industriali, con l'esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992. In ogni caso vige il divieto di utilizzo dei fanghi di depurazione su habitat di interesse comunitario.	NO
RE	Divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi.	SI
RE	Divieto di utilizzo di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nelle aree marginali tra i coltivi e in una fascia della larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda di tutti i corpi idrici (pozzi, stagni, fossi collettori di seconda raccolta), con eccezione delle scoline. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica.	NO
RE	Divieto di utilizzare i prodotti fitosanitari per la difesa delle piante nelle aree marginali tra i coltivi e in una fascia della larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda di tutti i corpi idrici (fiumi, torrenti, laghi, pozzi, stagni, fossi collettori di seconda raccolta), con eccezione delle scoline, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio. Sono consentiti i prodotti autorizzati in agricoltura biologica.	NO
RE	Rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, compreso il divieto di bruciatura delle stoppie,	NO

	previsti dalla Disciplina del regime di condizionalità.	
RE	Obbligo di utilizzo di ugelli antideriva e di macchine irroratrici con sistemi antideriva per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.	NO
GA	Scelta di colture e di varietà a più ridotte esigenze idriche, adozione di tecniche agronomiche a risparmio idrico (aridocoltura), uso di sistemi di irrigazione ad elevata efficienza, miglioramento dei sistemi di captazione delle acque meteoriche.	NO
GA	Realizzazione di interventi finalizzati al contenimento del ruscellamento e dell'erosione del suolo (inerbimento dei terreni arborati, lavorazioni lungo le curve di livello, cover crops, agricoltura conservativa ecc.).	NO
GA	Riduzione della quantità di erbicidi attraverso diverse strategie di applicazione (riduzione delle dosi, uso di microdosi, localizzazione dei trattamenti, interrimento del prodotto, epoca di intervento, ecc.).	NO
GA	Uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente fra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi e per l'ambiente e che: <ul style="list-style-type: none"> - non presentino in etichetta frasi di precauzione per l'ambiente (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE , oppure - presentino in etichetta frasi di precauzione (SPe), che indicano ridotte misure di mitigazione per la protezione degli organismi acquatici, oppure - non siano classificati pericolosi per l'ambiente (N). 	NO
GA	Promuovere la diffusione dell'agricoltura biologica ed in particolare favorire la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide.	NO
GA	Promuovere l'adozione di tecniche di produzione e di difesa integrata volontaria.	NO
GA	Favorire la conservazione e la reintroduzione di specie vegetali e di razze autoctone al fine di tutelare la biodiversità agraria, anche attraverso l'adozione di pratiche agricole che favoriscano la rinaturalizzazione e l'incremento di aree di alimentazione e di rifugio per le specie tutelate.	NO
GA	Adottare modalità e tecniche, compatibili con la riproduzione dell'avifauna, in grado di ridurre sui terreni coltivati a cereali e altre colture da pieno campo gli impatti sulla fauna selvatica durante le operazioni di sfalcio, andanatura, ranghinatura, raccolta (dispositivi di involo posti davanti alle barre falcianti, andamento centrifugo dello sfalcio ecc.).	NO
GA	Realizzazione di accordi di programma per la gestione dell'attività di pascolo tra Ente Gestore, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane, Aree protette regionali e/o statali, gli usi civici e i servizi veterinari delle ASL competenti per zona.	NO
GA	Interventi per la razionalizzazione e la qualificazione delle attività di pascolo: strutture e dotazioni per la razionalizzazione delle attività di pascolo (recinzioni, recinzioni mobili elettriche con alimentazione a pannello fotovoltaico, realizzazione di pozze o punti d'acqua accoppiati o ripartiti parte per abbeveraggio e parte protetta per habitat e fauna minore).	NO
GA	Creazione e mantenimento di stagni e pozze di abbeverata in condizione idonea a garantire la funzione zootecnica e naturalistica; le opere realizzate dovranno essere dotate di strutture di risalita per anfibi.	NO
GA	Attività di pascolo vagante: <ul style="list-style-type: none"> - definizione da parte dell'Ente Gestore delle aree in cui vietare il transito e stazionamento di greggi in relazione a: presenza di habitat di Allegato I della Direttiva Habitat considerati di particolare interesse, periodi riproduttivi e siti di riproduzione delle specie di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli e all'Allegato II della Direttiva Habitat; - definizione, da parte dell'Ente Gestore, del carico massimo di U.B.A. per ettaro/mese sostenibile. 	NO

3 – GESTIONE FORESTALE		
Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	Divieto di attività di imboscamento, rimboscamento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti. Sono fatti salvi gli interventi da realizzare su suoli agricoli nelle fasce ripariali.	SI
RE	Gli interventi di imboscamento, rimboscamento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n. 39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n. 2461/2008.	NO
RE	L'impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.	NO
RE	Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. Non si considera contigua una tagliata se separata da un'altra da una fascia di bosco non tagliato di larghezza pari o superiore a 100 m. Per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.	NO
RE	Divieto di taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale). Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli di avviamento all'alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti, eliminazione di specie alloctone ecc..	NO
RE	I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero certificati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo-arbustiva circostante.	NO
RE	Obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti (es. mal dell'inchiostro del castagno, grafiosi dell'olmo, agenti di marciume radicale del pino ecc.), da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.	NO
RE	Nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di effettuare il rimboscamento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m ² per le fustaie e a 5000 m ² per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboscamenti di specie alloctone da rinaturalizzare.	NO

RE	I viali tagliafuoco devono essere di "tipo verde attivo". L'eventuale asportazione di biomassa legnosa è rimandata al Piano Antincendi Boschivi di ciascun comprensorio boschivo.	NO
RE	Divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale.	NO
RE	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat: 2270*, 9180*, 91AA*, 91F0, 91L0, 9210*, 92A0, 92D0,	SI
RE	Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori e gestori ed altri da loro autorizzati.	NO
RE	Nella realizzazione di piste forestali deve essere evitata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno.	NO
RE	I diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata.	NO
RE	Gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga concessa dall'Ente Gestore, da richiedere entro e non oltre il 1° marzo dell'anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque, limitata all'esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna.	NO
GA	Favorire le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli forestali e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.	NO
GA	Favorire l'evoluzione all'alto fusto nelle stazioni con caratteristiche ecologiche che lo consentano, la disetaneità, l'aumento della biomassa vegetale morta in bosco e la diversificazione della composizione e della struttura dei popolamenti forestali.	NO
GA	Favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco.	NO
GA	Mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla nidificazione, sia all'alimentazione della fauna.	NO
GA	Mantenere, ripristinare o creare una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diverse forme di governo del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia disetanea).	NO
GA	Mantenere, ripristinare o creare aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti, con particolare riferimento alle aree interessate da problemi di dissesto idrogeologico.	NO
GA	Favorire l'introduzione di specie da frutto semiselvatiche quali fico, gelso, azzeruolo, corbezzolo, corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stagionali per favorire la fauna frugivora.	NO
GA	Mantenere o ripristinare gli elementi di diversità ecologica presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, doline, fossi, muretti a secco.	NO
GA	Individuare e censire alberi monumentali in bosco, così come definiti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".	NO

4 – ATTIVITÀ VENATORIA E GESTIONE FAUNISTICA		
Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	Divieto di esercitare l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente competente.	NO
RE	Divieto di realizzare nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia e per le gare cinofile e di ampliare quelli esistenti.	NO
RE	Divieto di lasciare vagare cani e gatti in luogo pubblico o aperto al pubblico e di effettuare gare cinofile nel periodo 15 marzo-15 luglio; sono fatti salvi: - i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame; - i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per servizio; - i cani utilizzati per operazioni di soccorso, progetti di ricerca autorizzati dall'Ente Gestore e per il Servizio di Sorveglianza dell'Ente Gestore; - i cani da tartufo se autorizzati dall'Ente Gestore.	NO
RE	Divieto di pre-apertura della stagione venatoria prima della 3 ^a domenica di settembre, con esclusione della caccia di selezione agli ungulati.	NO
RE	Divieto di utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne degli stessi.	NO
RE	Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio.	NO
RE	Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo venatorio, ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>), starna (<i>Perdix perdix</i>) e quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) autorizzate dal Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria previo studio di fattibilità e d'incidenza ambientale	NO
RE	Divieto di esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE).	NO
RE	Divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alle specie combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) e moretta (<i>Aythya fuligula</i>).	NO
RE	Divieto di attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.	NO
RE	Divieto di abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (<i>Anas acuta</i>), marzaiola (<i>Anas querquedula</i>), mestolone (<i>Anas clypeata</i>), alzavola (<i>Anas crecca</i>), canapiglia (<i>Anas strepera</i>), fischione (<i>Anas penelope</i>), moriglione (<i>Aythya ferina</i>), folaga (<i>Fulica atra</i>), gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>), beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>), beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>), frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) e pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>).	NO
RE	Divieto di esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.	NO
RE	Obbligo di esercitare il controllo della densità di cinghiali ed altri ungulati, quando realizzato con trappole, esclusivamente durante la stagione venatoria. Divieto di effettuare il controllo della densità dei cinghiali nel periodo 1 aprile – 31 maggio.	NO
RE	Il foraggiamento intensivo destinato al sostentamento è vietato. Il foraggiamento dissuasivo finalizzato a "deviare" l'interesse di specie problematiche dalle colture agrarie è consentito ad una distanza superiore a 100 m da colture in atto.	NO

	Il foraggiamento da richiamo a scopo venatorio è vietato.	
GA	Contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati, che interessa varie specie di interesse comunitario, anche attraverso l'adozione e la diffusione di alcune delle misure innovative previste dal LIFE+ Antidoto (nuclei cinofili antiveleno).	NO
GA	Intensificare le attività di controllo di cani e gatti vaganti con metodi incruenti (cattura, controlli, sanzioni, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario, sterilizzazione ecc.).	NO

5 – PESCA IN ACQUE DOLCI

Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	Divieto di effettuare immissioni ittiche ad eccezione degli interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da allevamento o da cattura nel medesimo corso d'acqua.	NO
RE	Divieto di svolgere la pratica della pesca no kill per le specie esotiche e, più ingenerale, la reimmissione degli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, ferma restando la tutela del benessere animale. È compito degli Enti Gestori individuare procedure e siti idonei allo stoccaggio e dallo smaltimento delle carcasse delle specie alloctone catturate.	NO
RE	Divieto di effettuare le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone, a meno che non vi sia la certezza che si tratti di esemplari appartenenti a specie autoctone.	NO
RE	Divieto di svolgimento di gare di pesca, ad eccezione di quelle svolte negli impianti autorizzati.	NO
RE	Divieto di individuazione di nuovi campi gara temporanei o permanenti.	NO
RE	Divieto di realizzare nuovi impianti di pesca sportiva collegati al reticolo idrografico esterno.	SI

6 – PESCA IN ACQUE LAGUNARI/MARE

Tipologia		Ricaduta su PUG/PCC
RE	Divieto di esercizio della pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni.	NO
RE	Nell'ambito della pesca sportiva divieto di utilizzare reti trainate, reti da circuizione, ciangioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate.	NO
RE	Divieto di pesca del novellame, ad esclusione della pesca per finalità di ripopolamento.	NO
RE	Divieto di esercizio della pesca in acque lagunari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Regionale 28 dicembre 2009, n. 34 "Regolamento Regionale per la disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque della Laguna di Varano - Provincia di Foggia" e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda i SIC IT9110001 "Isola e Lago di Varano" e IT9110015 "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore".	NO
GA	Lotta allo strascico abusivo attraverso controlli e/o realizzazione di opere deterrenti, anche mediante il coordinamento di diversi soggetti istituzionali (Capitanerie di Porto, Regione ecc.).	NO
GA	Attuare un programma di recupero degli attrezzi da pesca abbandonati.	NO

7 – ACQUACOLTURA E MARICOLTURA		
Tipologia		Ricaduta su PUG/PCC
RE	Divieto di esercizio della molluschicoltura in acque lagunari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Regionale 28 dicembre 2009, n. 34 "Regolamento Regionale per la disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque della Laguna di Varano - Provincia di Foggia" e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda i SIC IT9110001 "Isola e Lago di Varano" e IT9110015 "Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore".	NO
RE	Obbligo di trattamento in appositi bacini di decantazione e fitodepurazione delle acque reflue derivanti da impianti di allevamento ittico intensivo e semintensivo. La fitodepurazione deve riguardare la fase di scarico a valle del trattamento appropriato del refluo.	NO
RE	Divieto di realizzare nuovi impianti di acquacoltura intensivi e semintensivi in zone umide.	SI
RE	Divieto di realizzare nuovi impianti di maricoltura qualora i siti di ormeggio al loro servizio e/o le aree di deposizione delle particelle solide reflue rilasciate dagli impianti stessi interessino habitat di interesse comunitario.	SI
RE	Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di maricoltura obbligo di effettuare l'individuazione dell'area di deposizione dei rifiuti e delle particelle solide reflue (valutata anche in base al regime delle correnti locali).	NO
MR	Monitoraggio periodico della qualità delle acque e dei fondali anche potenzialmente influenzate dagli impianti di maricoltura.	

8 – FRUIZIONE		
Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	Per particolari ragioni di tutela e conservazione naturalistica, l'Ente Gestore può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari per la navigazione, l'accesso o la fruizione in aree particolarmente sensibili.	NO
RE	Divieto di attuare campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo	NO
RE	Il limite di velocità per i mezzi nautici di ogni specie non può superare i 12 km/h lungo i corsi d'acqua ed i canali navigabili; tale limite di velocità non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della Pubblica Amministrazione svolgenti funzioni istituzionali.	NO
RE	Divieto di svolgimento di attività di giochi di guerra simulata.	NO
RE	L'uso di fuochi all'aperto è consentito esclusivamente nelle aree appositamente individuate ed attrezzate dall'Ente Gestore del sito.	NO

9 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE		
Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	L'uso di apparecchi sonori all'interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente.	SI
RE	Divieto di effettuare manifestazioni pirotecniche. Sono fatte salve le manifestazioni all'interno dei centri abitati, da effettuarsi ad una distanza minima di 500 metri dal ciglio delle gravine, comunque previa comunicazione all'Ente Gestore.	NO

RE	L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità.	SI
RE	Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti, devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari vigenti.	NO
RE	Nelle aree a vegetazione naturale esterne ai nuclei abitati nonché alle zone turistiche ed artigianali/industriali esistenti non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza. I proiettori dovranno essere rivolti verso il basso al fine di impedire che venga arrecato danno alla fauna. È fatta salva la normativa regionale vigente in materia.	SI
GA	Per ridurre l'impatto delle emissioni sonore in ambiente marino dovute in particolare alla navigazione commerciale, modificare la fonte del rumore mediante, ad esempio: l'alterazione di alcune caratteristiche chiave del suono, quali la frequenza o la potenza; l'utilizzo di tecnologie alternative e di simulatori; l'utilizzo di espedienti che funzionano da inibitori del suono (bubblecurtains, blastingmats ecc.) in grado di contenere il suono in un'area ristretta.	NO

10 – ATTIVITÀ ESTRATTIVE		
Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	Divieto di apertura di nuove cave.	NO
RE	<p>Divieto di ampliamento delle cave autorizzate.</p> <p>Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data del 02/08/2013 (data di adozione del vigente PPTR). Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso, la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata. Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.</p> <p>È comunque fatto divieto di ampliamento delle cave autorizzate, laddove l'ampliamento riguardi aree interessate da habitat di interesse comunitario.</p>	SI
RE	<p>Nei progetti di recupero è obbligatorio osservare la seguente prescrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pareti di cava devono conservare la presenza di anfratti, cavità e in generale di irregolarità. Se necessario per motivi di sicurezza, attività di consolidamento delle pareti è comunque necessario prevedere il mantenimento di cavità adeguate alla nidificazione e al riparo delle specie di interesse comunitario, con particolare riferimento a strigiformi e chiroterri. 	NO
RE	La proroga delle attività estrattive autorizzate e in esercizio è consentita solo se non interessa aree ricoperte da habitat di interesse comunitario e a fronte di presentazione di specifici piani di coltivazione, di dismissione e recupero, da sottoporre agli enti competenti per l'acquisizione dei necessari pareri. In ogni caso la proroga può essere concessa per una sola volta e per un periodo massimo di 5 anni.	
RE	Le cave dismesse da più di 10 anni, con processi di rinaturalizzazione spontanea in corso non possono essere utilizzate per altri scopi, ma possono essere realizzati solo interventi volti	

	all'accelerazione dei processi di rinaturalizzazione.	
11 – INTERVENTI NEI CORSI D'ACQUA		
Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	In caso di interventi di manutenzione ordinaria negli alvei, nella scelta degli accessi all'alveo, obbligo di utilizzare, ove presenti, le piste già esistenti, minimizzando i transiti fuoristrada.	NO
RE	Divieto di canalizzazione, di tombamento e di copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/2006, fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente.	NO
RE	Divieto di apportare modifiche agli alvei e alle sponde dei corsi d'acqua naturali. Sono fatti salvi gli interventi inerenti la sicurezza idraulica e, in questo caso, è da considerarsi in via prioritaria la realizzazione di aree/invasi di espansione fluviale.	NO
RE	Divieto di utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua naturali ed artificiali.	NO
RE	Divieto di taglio e sfalcio della vegetazione nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, compresi i corpi arginali. Sono fatti salvi gli interventi motivati da inderogabili esigenze di funzionalità idraulica, che devono essere effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali. In questo caso, la percentuale massima ammissibile di esemplari arborei o arbustivi da abbattere è del 30%.	NO
RE	Fermo restando il divieto, nei casi consentiti, lo sfalcio della vegetazione erbacea e dei canneti, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, non deve essere totale ma a macchie (es. 1/3 della larghezza della sezione), seguendo un andamento sinuoso nei tratti rettificati, così da creare un canale di corrente, favorire la diversità morfologica ed ambientale all'interno del corso d'acqua e proteggere il piede della sponda da fenomeni di erosione.	NO
RE	Fermo restando il divieto, nei casi consentiti, negli interventi di taglio della vegetazione, qualora non sussista un elevato rischio idraulico, obbligo di lasciare in loco una parte degli alberi e della ramaglia tagliati e depezzati (circa 20%) come necromassa in piccoli cumuli sui terreni ripari, al fine di costituire habitat, rifugio e sostegno della catena alimentare.	NO
RE	Negli interventi di taglio della vegetazione, l'altezza del taglio deve essere sempre regolata in modo da evitare lo scorticamento del suolo.	NO
RE	Negli interventi di taglio della vegetazione, l'alimentazione del carburante ed il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua (almeno 4 m) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale.	NO
RE	Tutti gli interventi di espurgo e risagomatura dei canali artificiali devono essere eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse conservazionistico e, quindi, dal 16 luglio al 14 marzo.	NO
RE	L'eventuale spandimento in loco dei fanghi provenienti dai lavori di espurgo e risagomatura dei canali artificiali, se consentito in base ai risultati della caratterizzazione ed autorizzato dall'Ente competente, deve avvenire senza pregiudizio della conservazione della vegetazione arbustiva ed arborea eventualmente presente.	NO
GA	Utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica per le opere di sistemazione dei corsi d'acqua.	NO
GA	Realizzare trappole per fango, consistenti nello scavo di solchi più profondi nel letto dei canali, nei quali viene favorita la sedimentazione dei limi convogliati dalle acque, in quanto questo accorgimento riduce la necessità di periodici dragaggi su lunghi tratti di alveo.	NO
GA	Programmare gli interventi di sfalcio della vegetazione erbacea in maniera da ottenere una rotazione sui diversi tratti: indicativamente da 1/3 ad 1/5 della lunghezza ogni due anni, in modo da ripetersi in cicli 3-5 anni, così da mantenere biocenosi sufficientemente	NO

	diversificate.	
GA	Conservare alberi ed arbusti autoctoni, fossati, canalette discolo e di irrigazione, depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali.	NO
GA	Ripristinare le fasce riparie dei tratti a valle dei recapiti dei depuratori, prevedendo, ove possibile, zone umide in alveo.	NO
GA/IN	Promuovere azioni volte a contrastare ed a prevenire l'inquinamento della rete idrografica.	NO
GA/IN	Promuovere azioni volte al miglioramento della qualità dell'acqua nei corsi d'acqua e nelle zone umide, compresa la realizzazione di bacini per la fitodepurazione e la diversificazione degli habitat e delle morfologie fluviali a scopo fitodepurativo.	NO
GA	Mantenere o ripristinare buone condizioni di qualità delle acque dei corsi d'acqua o di altri corpi idrici, tramite azioni di depurazione, anche a monte del sito, utili e necessarie per garantire il soddisfacimento delle esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato qualitativo delle acque.	NO
GA/IN	Promuovere azioni volte all'incremento della disponibilità dell'acqua nel periodo estivo nei corsi d'acqua e nelle zone umide, nonché a contrastare ed a prevenire la captazione delle acque ed il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e di corsi d'acqua.	NO
GA	Mantenere o ripristinare condizioni di portata ecologica dei corsi d'acqua, attraverso anche la gestione e la regolamentazione di prelievi e derivazioni, anche a monte del sito, nonché portate sufficienti per le esigenze ecologiche specifiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito e condizionate dallo stato quantitativo delle acque.	NO
GA	Mantenere o ripristinare le ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione in ambiente fluviale.	NO
GA	Realizzare aree di espansione fluviale finalizzate a ripristinare in parte la naturale dinamica fluviale, a ricaricare le falde, favorendo gli habitat di interesse comunitario (boschi a galleria e planiziali, vegetazione ripariale, zone umide), a garantire la conservazione delle specie di interesse comunitario nei periodi di magra/secca (principalmente pesci e anfibi, ma anche mammiferi e uccelli), a ridurre il rischio e la pericolosità idraulica a valle, rendendo non necessari interventi di messa in sicurezza fortemente impattanti.	NO
GA/IN	Promuovere azioni specificatamente rivolte alla riattivazione della mobilità dei corsi d'acqua, comprendenti le seguenti fattispecie di opere: <ul style="list-style-type: none"> - ripristino di piana inondabile mediante abbassamento di superfici terrazzate; - forestazione della piana inondabile per rallentare i deflussi; - interventi per l'aumento diffuso della scabrezza in alveo; - riattivazione della dinamica planimetrica mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell'alveo; - aumento dell'apporto di sedimenti dai versanti; - rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie; - costruzione di strutture trasversali per favorire il trattenimento di sedimenti e rialzare il livello dell'alveo; - immissione di sedimenti in alveo; - recupero della sinuosità. 	

12 – INTERVENTI NELLE LAGUNE, NELLE SALINE E NELLE ZONE UMIDE IN GENERE

Tipologia		Ricaduta su PUG/PCC
RE	Nelle vie d'acqua minori, non classificate come canali navigabili, le risagomature sono consentite solo per esigenze direttamente funzionali alla gestione del sito.	NO
RE	I sedimenti derivanti dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei canali, funzionali al riequilibrio delle condizioni idrauliche, devono essere preferibilmente impiegati all'interno	NO

	dei siti, se consentito dalla disciplina sulla gestione dei sedimenti lagunari. I sedimenti devono essere utilizzati preferibilmente per interventi in laguna quali opere di manutenzione delle aree barenicole e degli argini. I materiali sabbiosi, solitamente presenti presso le bocche lagunari, devono essere preferibilmente utilizzati per il ripascimento e il rafforzamento del litorale in erosione.	
RE	Divieto di eseguire interventi alle bocche lagunari che modifichino gli equilibri idraulici tra i bacini lagunari o che determinino variazioni della posizione degli spartiacque; sono consentite le escavazioni manutentorie finalizzate a garantire l'officiosità dei porti canale e l'entità del ricambio d'acqua.	NO
RE	Obbligo di prevedere ed installare vasche di decantazione a monte dell'immissione in laguna delle acque calde sfruttate per l'utilizzo della risorsa geotermica, secondo le indicazioni del Servizio regionale competente in materia.	NO
RE	Divieto di effettuare captazioni idriche ed attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali e le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica e gli interventi di manutenzione straordinaria.	NO
RE	Divieto di bonifica idraulica delle zone umide.	SI
RE	Divieto di effettuare attività di lavaggio presso i fontanili esistenti di stoviglie, biancheria, automezzi, animali e persone.	

13 – INTERVENTI IN AMBIENTE COSTIERO E MARINO		
Tipologia		Ricaduta su PUG/PCC
RE	L'esecuzione delle opere di pulizia meccanica delle spiagge è consentita solo davanti agli stabilimenti balneari muniti di regolare concessione e fino ad un massimo di 5 m dal piede delle dune esistenti, così come definito dal PCC, anche per cordoni dunali non ascritti ad habitat di interesse comunitario, nel periodo compreso fra il 16 settembre e il 31 maggio.	NO
RE	Divieto di effettuare movimentazione di sabbia sulle spiagge e nei cordoni dunali, inclusi gli interventi di allestimento delle "difese invernali" degli stabilimenti balneari, fatti salvi gli interventi di ripascimento e quelli di rinaturalizzazione e di salvaguardia di habitat e specie di interesse comunitario debitamente autorizzati dall'Ente Gestore, da effettuarsi esclusivamente nel periodo compreso fra il 16 settembre e il 31 maggio.	SI
RE	Nelle aree antistanti i cordoni dunali, non interessate dalle opere di pulizia delle spiagge, obbligo di lasciare in sito le biomasse vegetali spiaggiate, come tronchi, rami, canne, alghe, foglie e resti di fanerogame marine; in subordine possono essere spostate al piede dei cordoni stessi. In assenza di cordoni dunali possono essere spostate in un ambito appartato della stessa spiaggia, disposte in modo da non interferire negativamente con la morfodinamica e la biocenosi della spiaggia ovvero rappresentare disagio e/o danno. Nel caso in cui all'interno dell'arenile non si riesca ad individuare opportunamente delle aree in cui depositare le biomasse vegetali spiaggiate, è possibile prevedere il loro spostamento in altri siti (spiagge) per la ricostruzione di dune erose e/o la protezione di arenili interessati da un notevole trend erosivo. In questo caso dovranno essere sottoposte ad accertamenti analitici minimi. Nello specifico il materiale vegetale spiaggiato dovrà essere sottoposto almeno a prove microbiologiche (<i>Escherichia coli</i> , enterococchi fecali, spore di Clostridi solfito-riduttori) e sul contenuto di idrocarburi totali, su campioni prelevati con cadenza spaziale di 100 metri.	NO
RE	Sia nel caso in cui le biomasse spiaggiate vengano lasciate in loco, sia nel caso in cui vengano spostate, la rimozione dei rifiuti di origine antropica deve avvenire esclusivamente con mezzi manuali, in modo da preservare la struttura dei cumuli (banquettes) e ridurre al minimo	NO

	l'asportazione della sabbia.	
RE	Divieto di effettuare ripascimenti che prevedono la sovrapposizione tra il nuovo profilo di spiaggia (e/o le eventuali aree marine di reperimento del sedimento) e gli habitat e gli habitat di specie di interesse comunitario.	SI
RE	Nel caso di realizzazione di opere rigide di difesa della costa e di porti, divieto di effettuare interventi che seppelliscano o confinino porzioni di habitat di interesse comunitario e/o habitat di specie di interesse comunitario.	SI
RE	Nel caso di realizzazione di opere rigide di difesa della costa e di porti, divieto di effettuare interventi che determinino fenomeni significativi di crescita o erosione del fondale interessato da habitat di interesse comunitario e/o habitat di specie di interesse comunitario.	SI
RE	Nel caso di realizzazione di opere rigide di difesa della costa e di porti, in cui l'opera intercetti e ostacoli in tutto o in parte un significativo flusso di sedimenti lungo la fascia attiva costiera, obbligo di effettuare una valutazione quantitativa del fenomeno, al fine di poter prevedere l'evoluzione dei fondali sopraflutto e sottoflutto.	SI
RE	Nel caso di opere a sviluppo longitudinale, obbligo di effettuare una valutazione degli effetti dell'opera sul moto ondoso, finalizzata alla previsione della dinamica trasversale dei sedimenti.	SI
RE	Nel caso di opere a sviluppo longitudinale, divieto di effettuare interventi per i quali esista la previsione di fenomeni erosivi indotti da rip-currents causate dalle opere, a carico di habitat di interesse comunitario e/o habitat di specie di interesse comunitario.	SI
RE	Ovunque sia possibile, la realizzazione delle opere deve essere effettuata mediante pontone; laddove debba comunque essere realizzata una pista di cantiere, obbligo di utilizzare materiale scelto e limitare il più possibile l'uso di materiale passibile di dilavamento e dispersione, limitandolo, se necessario, alla parte emersa della pista, ed attuando misure per evitare il suo dilavamento ad opera del moto ondoso.	NO
RE	Divieto di effettuare dragaggi che interferiscono direttamente con habitat di interesse comunitario compreso l'eventuale ricollocamento dei sedimenti dragati. A tal fine deve essere prevista anche una adeguata fascia di rispetto. Sono fatti salvi gli interventi eseguiti all'interno dei bacini portuali.	SI
RE	Obbligo di valutare preventivamente il pennacchio di torbida prodotto nelle fasi di dragaggio, di trasporto e deposizione del sedimento dragato, con particolare riferimento ai tassi di sedimentazione su aree di fondale con habitat di interesse comunitario. Nel caso in cui la valutazione verifichi la possibilità di interferenze con habitat di interesse comunitario, obbligo, da parte del proponente l'intervento di dragaggio, di attuare un programma di monitoraggio distinto in tre fasi (ante operam, in corso d'opera e post operam) basato su soglie di accettabilità dei parametri torbidità e solidi sospesi, anche misurati in tempo reale, a supporto di procedure operative di sospensione o modifica del dragaggio.	NO
RE	Divieto di effettuare il recupero di terre dal mare a carico di fondali interessati da habitat di interesse comunitario. In assenza di sovrapposizione diretta, obbligo comunque di garantire il confinamento dei materiali utilizzati per il riempimento.	SI
RE	Divieto di posizionare i manufatti costituenti barriere artificiali ed altri habitat artificiali per il ripopolamento ittico, all'interno di habitat di interesse comunitario.	SI
RE	Divieto di scavo di trincee per l'interramento di cavi e condotte sottomarine in corrispondenza di habitat di interesse comunitario.	NO
RE	Nel caso in cui, alla luce delle valutazioni preliminari, il tracciato di posa di cavi e condotte sottomarine risulti interferire anche indirettamente con habitat di interesse comunitario, obbligo, in sede di progettazione definitiva, di rilevare con maggiore dettaglio la distribuzione locale degli stessi habitat al fine di individuare il miglior tracciato tra quelli possibili.	NO
RE	Divieto di realizzare nuovi scarichi di acque reflue in ambito marino il cui pennacchio di dispersione possa condizionare negativamente lo stato di conservazione di habitat di	SI

	interesse comunitario.	
RE	Nel caso di nuovi scarichi di acque reflue obbligo di effettuare la valutazione spaziale dell'area influenzata dal pennacchio dello scarico nelle principali condizioni meteomarine, in funzione delle caratteristiche quali quantitative del refluo, della presenza e tipo di diffusore, delle condizioni idrologiche stagionali.	NO
RE	Nel caso di interventi su impianti, tali da modificare anche gli scarichi esistenti delle acque reflue in ambito marino, ricadenti, o interferenti indirettamente, in habitat di interesse comunitario, obbligo di effettuare una valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo di salvaguardia degli habitat, comprendente la verifica dell'esatta localizzazione, delle caratteristiche quali-quantitative del refluo, dello stato di conservazione degli habitat.	NO
RE	Divieto di effettuare trivellazioni per la ricerca di idrocarburi in ambiente marino.	NO
RE	Divieto di realizzare parchi eolici offshore ricadenti, o interferenti indirettamente, in habitat di interesse comunitario.	NO
RE	I corridoi di atterraggio o corsie di lancio che delimitano specchi d'acqua marina per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela, moto d'acqua, Kitesurf, devono essere posizionati in maniera tale da non interferire con eventuali habitat di interesse comunitario presenti sulla spiaggia emersa.	NO
GA	Definizione della capacità di carico delle spiagge, ai fini del dimensionamento del numero massimo di bagnanti che le stesse possono sostenere senza che ne vengano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.	NO
GA	Realizzare sistemi di protezione dall'erosione costiera mediante opere morbide o semirigide. Per opere morbide si intende un qualsiasi tipo di intervento che prevede la movimentazione di sedimento da una zona di prelievo (ubicato a terra, lungo la costa o allargo) al sito di intervento dove il sedimento viene sversato, distribuito con l'ausilio di mezzi meccanici per ricostruire un nuovo profilo di spiaggia laddove questa risulta maggiormente erosa. Le opere semirigide, generalmente accompagnano gli interventi di difesa costiera morbidi e si contraddistinguono per la caratteristica di reversibilità e flessibilità (es. interventi con tecniche naturalistiche e utilizzo di geotubi).	NO
GA	Nel caso di interventi di ripascimento delle spiagge, effettuare la valutazione fisico-chimica e batteriologica del sedimento utilizzato per il ripascimento: le caratteristiche granulometriche devono essere tali da assicurare che il sedimento risulti sufficientemente stabile nel sito oggetto dell'intervento, con necessità di interventi di manutenzione limitati nel tempo; le caratteristiche chimiche devono rispettare gli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente; le percentuali di pelite devono essere particolarmente ridotte e tali per cui la quantità di pelite versata in mare non produca effetti deleteri sull'ecosistema marino-costiero; la valutazione batteriologica è necessaria per individuare eventuali sorgenti di pericolosità patogena per i frequentatori della spiaggia.	NO
GA	Verificare la fattibilità tecnico-economica di soluzioni di gestione dei sedimenti dragati che siano alternative alla semplice immersione in mare, mirando preventivamente ad un riutilizzo di questi materiali (es. ripascimento di spiagge, sottofondi stradali, colmate ecc.).	NO
GA	Realizzare vasche o bacini per l'abbattimento del contenuto in materiali solidi sospesi prima dello scarico di acque reflue in ambito marino.	
GA	Nel caso di situazioni di criticità relative a scarichi di acque reflue esistenti, prevedere nell'ambito della pianificazione degli interventi sulle infrastrutture del ciclo integrato delle acque opportuni interventi di adeguamento.	NO
GA	Nel caso di nuovi scarichi di acque reflue realizzare l'opera in maniera tale che il pennacchio dello scarico sia posizionato ad una profondità orientativamente intorno ai 30 m di profondità.	NO
GA	Ottimizzazione, tramite collaborazione con le Capitanerie di Porto territorialmente competenti, delle zone di fonda dei porti eventualmente interessate da habitat sensibili.	NO

GA	Riconversione delle aree destinate all'ormeggio ricadenti in habitat di interesse comunitario con sistemi compatibili con la loro salvaguardia.	NO
GA	Realizzazione di siti di ormeggio specifici e compatibili per lo stazionamento delle imbarcazioni di appoggio al turismo subacqueo e alla pesca ricreativa.	NO

14 – RIFIUTI

Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	Divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di superficie di quelli esistenti.	SI
GA/IN	Realizzazione di azioni di raccolta dei rifiuti in ambiente marino, in collaborazione con l'industria della pesca e con i pescatori professionisti, come parte dell'attività ordinaria di pesca e su base volontaria, in riferimento, ad esempio, alle iniziative di Fishing for Litter.	NO
IN	Attivazione, in collaborazione con le istituzioni competenti, di sistemi di raccolta differenziata ed eventuale creazione di isole ecologiche, finalizzate anche alla raccolta temporanea e al riutilizzo di inerti e materiali di scarto, volte a favorire il ciclo integrato di raccolta e smaltimento e a ridurre i fenomeni di discarica abusiva rilevati, nonché il censimento delle discariche non autorizzate e la bonifica dei luoghi.	NO
IN	Attivazione, in collaborazione con le istituzioni competenti, di sistemi di raccolta differenziata nell'ambito delle strutture portuali.	NO

15 – ATTIVITÀ MILITARI

Tipologia		Ricaduta su PUG
GA	Individuazione delle aree a particolare rischio per i sorvoli da parte degli Enti Gestori dei siti N2000 e loro mappatura. Invio per conoscenza della mappa agli organi preposti la sorveglianza dei sorvoli e all'Aeronautica Militare.	NO
GA	Proposta, in sede di eventuale aggiornamento del "Protocollo d'intesa tra Ministero della Difesa e Regione Puglia per il coordinamento delle azioni comuni connesse ai vincoli ed alle attività militari presenti nel territorio della Regione di: <ul style="list-style-type: none"> - evitare l'ampliamento delle aree già in uso; - realizzare un Gruppo Permanente di Lavoro costituito dai rappresentanti dell'Esercito Italiano e dell'Ente Gestore per predisporre le tempistiche e i conseguenti calendari di utilizzo dei poligoni militari al fine di raggiungere una maggiore compatibilità delle esercitazioni con gli obiettivi conservazione dei siti; - pianificare adeguatamente le attività di gestione agro-silvo-pastorale eventualmente esercitate nel rispetto del Piano di Gestione (se esistente), al fine di conservare in modo soddisfacente habitat e specie di interesse comunitario, corredandole di uno studio di incidenza e concordate con la Regione in uno specifico Accordo di gestione; - consentire l'accesso per il monitoraggio periodico di specie e habitat nelle aree militari recintate. 	NO
GA	Pianificazione oculata delle esercitazioni in mare per eseguirle in luoghi e periodi non sensibili per la fauna di interesse comunitario e in maniera tale da assicurare vie di fuga per i mammiferi marini evitando così eventuali spiaggiamenti.	NO

16 - INDIRIZZI GESTIONALI E MISURE DI TUTELA DELLE SPECIE E DEGLI HABITAT		
Tipologia		Ricaduta su PUG
RE	Divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone; tale divieto non riguarda le superfici ordinariamente coltivate.	NO
RE	Divieto del taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità.	NO
RE	Divieto di cattura, immissione, allevamento e detenzione di crostacei decapodi alloctoni dei generi <i>Procambarus</i> , <i>Orconectes</i> , <i>Pacifastacuse</i> <i>Cherax</i> .	NO
RE	Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli, rettili e mammiferi.	NO
RE	Divieto di eliminazione di isole, barene e dossi esistenti nelle zone umide, fatti salvi progetti di ripristino naturalistico approvati dall'Ente Gestore del sito.	NO
RE	I materiali utilizzati per gli interventi di ripristino devono avere caratteristiche pedologiche e litologiche analoghe a quelle dei terreni presenti nel sito interessato.	NO
GA	Definizione da parte dell'Ente Gestore del sito, in accordo con gli enti cui è assegnata la funzione della gestione del patrimonio forestale, faunistico o floristico, di: <ul style="list-style-type: none"> - presenza di specie alloctone-invasive e delle aree oggetto di eradicazione/contenimento; - aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di restocking; - progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti o di reintroduzione per specie vegetali o animali di interesse conservazionistico; - programmi di eradicazione progressiva di specie alloctone che mettano a rischio la conservazione di habitat, fauna e flora autoctone. 	NO
GA	Applicazione della "Ballast water convention" per il controllo e la gestione delle acque di zavorra delle unità navali, in riferimento al trasporto di specie alloctone invasive.	NO
GA	Individuazione da parte dell'Ente Gestore del Sito dei corridoi ecologici e mantenimento della loro funzionalità.	NO
GA	<ul style="list-style-type: none"> - Creazione e/o potenziamento di banche del germoplasma di specie vegetali di interesse comunitario, minacciate e rare. - Sviluppo di programmi di conservazione di specie di interesse comunitario, minacciate e rare anche ex situ. 	NO
GA	Realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione, privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale.	NO
GA	Imboschimento con specie autoctone di aree periurbane in stato di abbandono.	SI
GA	Mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata.	NO
GA	Individuazione di interventi specifici per il ripristino degli habitat acquatici e ripariali idonei al recupero della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua tesi a ripristinare condizioni adatte alla ricolonizzazione e riproduzione da parte di specie di interesse comunitario storicamente presenti.	NO

GA	Realizzazione di interventi finalizzati al controllo selettivo delle specie "problematiche e/o dannose", laddove la distribuzione di queste specie possa influenzare negativamente la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, nel rispetto delle vigenti normative in materia.	NO
17 – PROPOSTE DI INCENTIVI		
Tipologia		Ricaduta su PUG
IN	Incentivi all'attività agrosilvopastorale per il mantenimento e la gestione di superfici a prateria, prato e pascolo.	NO
IN	Incentivi per la rimozione e la messa in sicurezza dei cavi aerei.	NO
IN	Incentivi per il ripristino e la manutenzione di habitat ed habitat di specie di interesse comunitario.	NO
IN	Incentivi per la realizzazione di interventi di miglioramento boschivo, compatibilmente con le caratteristiche stagionali (floristiche e faunistiche).	NO
IN	Incentivi per l'adozione di metodi di agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007 e s.m.i., e di agricoltura integrata, in particolar modo quando contigue a zone umide e a corsi d'acqua.	NO
IN	Incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, frutteti e vigneti tradizionali, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica.	NO
IN	Incentivi per sistemi colturali e di allevamento estensivi.	NO
IN	Incentivi per il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi alle scoline nei campi, quanto più ampi possibile (di almeno 50 cm), inerbiti, o con specie arboree e arbustive, non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto.	NO
IN	Incentivi per la conservazione, manutenzione e ripristino dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti.	NO
IN	Incentivi per lo sfalcio ritardato a tutela dell'avifauna e per l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi, di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo.	NO
IN	Incentivi per il mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti le aree umide, utilizzando specie autoctone e di provenienza locale.	NO
IN	Incentivi per la conservazione/ripristino di pozze, stagni, laghetti, laghi e lagune bonificati ed aree di ristagno idonei alla conservazione di anfibi e rettili.	NO
IN	Incentivi per la conservazione/ripristino di praterie di fanerogame, aree palustri, praterie umide, canneti adatti alla nidificazione dell'avifauna.	NO
IN	Incentivi per la realizzazione/promozione di un'etichetta "di provenienza" legata ai siti Natura 2000.	NO
IN	Incentivi per la posa in opera di strutture sommerse per azioni di ripopolamento ittico e l'uso di boe di perimetrazione e segnalazione con funzione anche di posatoio per l'avifauna.	NO
IN	Incentivi per le forme di acquacoltura che consentono la tutela e il miglioramento dell'ambiente, delle risorse naturali, della diversità genetica e la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.	NO
IN	Incentivi per l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,	NO

	del 24 giugno 1991.	
IN	Incentivi per l'acquacoltura sostenibile compatibile con gli specifici vincoli ambientali risultanti dalla designazione di siti Natura 2000.	NO
IN	Incentivi per la creazione di ecosistemi filtro a valle dei depuratori.	NO
IN	Incentivi per i gestori dei lidi per condurre la pulizia delle spiagge con pratiche manuali, sostituendo l'impiego di mezzi meccanici con setacci e rastrelli.	NO
IN	Incentivi per la riduzione dell'inquinamento luminoso, in conformità alle normative nazionali e regionali, in particolare per la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici.	NO
IN	Incentivi per attuare le misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica volti alla tutela delle produzioni agricole.	NO
IN	Indennizzi per danni causati da animali domestici a specie di interesse comunitario.	NO
IN	Incentivi per l'imboschimento delle fasce ripariali di tutti i corsi d'acqua per il ripristino della continuità del bosco a galleria e il miglioramento della funzionalità fluviale e della qualità delle acque.	NO
IN	Incentivi per la realizzazione di aree di espansione fluviale naturalizzate quale alternativa a tecniche impattanti per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua.	NO
IN	Incentivi per l'apicoltura biologica, legati alla conservazione e al ripristino di habitat mediterranei con specie autoctone mellifere e non, per favorirne la riproduzione (impollinazione entomofila).	NO

18 – MONITORAGGI

Tipologia		Ricaduta su PUG
MR	Monitoraggio degli habitat in allegato I della Direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dalla Regione.	NO
MR	Monitoraggio delle specie in allegato II, IV e V della Direttiva Habitat secondo modalità e criteri definiti dalla Regione.	NO
MR	Monitoraggio delle specie floristiche e faunistiche alloctone secondo modalità e criteri definiti dalla Regione.	NO
MR	Monitoraggio periodico della qualità chimico-fisica e batteriologica delle acque reflue degli impianti di allevamento ittico intensivo e semintensivo, dopo il trattamento appropriato del refluo.	NO
MR	Monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici a monte ed a valle dell'immissione degli scarichi derivanti dal trattamento appropriato dei reflui degli allevamenti ittici e degli allevamenti zootecnici intensivi.	NO
MR	Monitoraggio del successo riproduttivo delle specie di uccelli di particolare importanza per la conservazione nelle aree sottoposte a operazioni di controllo della densità del cinghiale e di altri ungulati.	NO
MR	Individuazione e applicazione di indicatori per la valutazione dell'efficacia delle misure, in funzione degli obiettivi conservativi del singolo sito.	NO

19 – DIVULGAZIONE

Tipologia		Ricaduta su PUG
-----------	--	-----------------

PD	<ul style="list-style-type: none">- Predisposizione di cartellonistica al fine di individuare agevolmente sul territorio i siti Natura 2000.- Posa di pannelli informativi che dettino le principali vulnerabilità, modalità di accesso e fruizione dei siti Natura 2000.	NO
PD	Informazione e sensibilizzazione per popolazione, turisti, cacciatori e pescatori, operatori economici locali, scuole primarie di primo e di secondo grado relativamente alla conservazione della biodiversità e alle specie che potenzialmente interferiscono con le attività produttive, attraverso la predisposizione di materiale informativo.	NO
PD	Informazione e sensibilizzazione per pescatori, agricoltori ed allevatori relativamente all'adozione di sistemi di pesca ed agricoli eco-compatibili.	NO
PD	Divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti della presenza di specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie autoctone, rischi ecologici connessi alla loro diffusione.	NO
PD	Formazione di varie figure professionali e categorie attive sul territorio dei siti Natura 2000 (ditte boschive, operatori turistici, operatori agricoli, amministratori, guide naturalistiche, guide speleologiche, insegnanti ecc.).	NO
PD	Previsione di campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti.	NO